STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 15
37/2019
11 Ottobre 2019

In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag. 6
4. Prassi della settimana pag.20
5. Scadenzario pag.21
6. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.25

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM
contabilità, fisco e lavoro

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex·net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 37 DEL 11 OTTOBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

  Pagina 6

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **ESTROMISSIONE IMMOBILI IN REGIME FORFETTARIO SENZA PLUSVALENZE**

  Se realizzata in vigenza del regime forfettario, l'estromissione agevolata dei beni strumentali non assume rilevanza fiscale. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nell'interpello 391/2019 analizzato in questa scheda.

  Pagina 6

- **TICKET RESTAURANT COMPRESI NEL TOTALE DEI CORRISPETTIVI TRASMESSI**

  Gli importi dei tickets restaurant, così come previsto per i corrispettivi non riscossi, devono essere compresi nell'ammontare complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente anche se gli stessi saranno, in seguito, oggetto di fatturazione. A indicarlo la risposta 394/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

  Pagina 8

- **ISEE: NOVITÀ 2019**

  Nel corso del 2019 sono intervenute alcune importanti novità riguardanti l'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), come la pubblicazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Le principali variazioni riguardano i termini di validità della DSU, dell'ISEE Corrente e i requisiti che consentono l'utilizzo di quest'ultimo.

  Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **ADEMPIMENTI IVA VENDITA IN PAESI UE TRAMITE AMAZON**

  Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" riepiloghiamo gli adempimenti IVA necessari in caso di vendita in Paesi europei tramite Amazon.

  Pagina 15

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Pagina 20

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 14.10.2019 AL 25.10.2019**

  Pagina 21

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Fatture elettroniche 2019: cosa cambia nel software di compilazione

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato e modificato leggermente il software di compilazione delle fatture elettroniche lunedì 7 ottobre 2019, apportando le seguenti modifiche:

- Se il "Codice Destinatario" risulta valorizzato con codice di default '0000000', la PEC inserita non potrà essere una delle caselle PEC di funzionamento del SdI.
- Aggiunta la possibilità di inserimento di un "Codice Destinatario" con valore "XXXXXXX" per la comunicazione dei dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti.
- Aggiunta del codice "OO" alla lista dei codici nazione previsti nel campo "IdPaese" e possibilità di aggiunta del codice univoco del contratto nel campo "IdCodice", al fine di gestire i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 con mancanza del codice fiscale del cliente
- In presenza di un formato trasmissione FPA12 non è più consentito l'utilizzo di un codice destinatario valorizzato a "999999".
- Innalzamento (da 50 a 100) del numero massimo di linee di dettaglio ammesse dall' applicazione.

Trasmissione telematica corrispettivi: i ticket restaurant rientrano nel totale

Gli importi dei ticket restaurant, analogamente a quanto previsto per i corrispettivi non riscossi, devono essere compresi nell'ammontare complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente, anche se gli stessi saranno, in seguito, oggetto di fatturazione. Questo il primo chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta n. 394 del 7 ottobre 2019.

Cartelle riscossione: PagoPA sostituisce il bollettino RAV

Nelle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione sbarca pagoPA, nuovo modulo di pagamento che sostituirà il bollettino RAV. Si ricorda che PagoPA non è un sito dove pagare, ma proprio una piattaforma che consente al cittadino di scegliere quale strumento di pagamento utilizzare in base alle sue preferenze e alle sue abitudini. I vantaggi sono per il cittadino che ha la possibilità di ricevere in tempo reale l'attestazione dell'avvenuto pagamento e per la Pubblica Amministrazione che può chiudere automaticamente la posizione debitoria aperta.

Estromissione beni strumentali: nessuna plusvalenza in regime forfetario

Se un forfettario estromette un bene, deve dichiarare qualche plusvalenza? La risposta, negativa, è stata data dall'Agenzia delle Entrate nell'importante interpello 391 del 7 ottobre 2019 in quanto secondo l'amministrazione le plusvalenze e le minusvalenze realizzate/effettuate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale.

Trasmissione fatture elettroniche: errata duplicazione del documento

Il Sistema di interscambio (SDI) è utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l'emissione delle fatture elettroniche ed effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all'inoltro del documento al soggetto destinatario. Ma cosa succede se per errore si inviano telematicamente fatture cartacee già registrate?

Il caso è affrontato nella risposta all'interpello 395 del 7 ottobre 2019. Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'errore può ricondursi alle figure "simili" alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione" e, quindi, al fine di neutralizzare l'errato invio dei duplicati, è possibile:

- emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione
- riportare nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI"
- informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l'IVA e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l'obbligo di conservazione del documento ricevuto.

Delocalizzazione causa sisma: costi deducibili e aiuti non tassati

"I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati a causa del sisma sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell'Irap. Inoltre, i contributi erogati per la copertura di dette perdite non concorrono, così come previsto dalla norma, al reddito complessivo. E' questo il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 390 del 7 ottobre 2019.

Bike sharing: obbligo di certificazione ai fini Iva

Il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Pertanto, gli esercenti al minuto che forniscono il servizio a "privati" di *bike sharing* mediante una *App*, non sono esenti dall'obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, oppure fattura se richiesta, lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 396 dell'8 ottobre 2019.

Decreto clima 2019: approvato il testo del decreto legge

Il Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2019 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti per la qualità dell'aria. In generale, il decreto prevede:

- un "buono mobilità" destinato ai cittadini che risiedono in comuni che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea sulla qualità dell'aria. Il buono consiste in un contributo di 500 o 1.500 euro per chi rottama rispettivamente un motociclo o un'auto fino alla classe euro 3 entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere usato per acquistare abbonamenti di trasporto pubblico locale o biciclette anche a pedalata assistita;
- un fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, alimentari e detergenti.

- uno stanziamento per i comuni con particolari livelli di inquinamento che realizzano o implementano il trasporto scolastico dei bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale attraverso mezzi di trasporto ibridi elettrici o non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019;
- risorse per finanziare un programma sperimentale di riforestazione.

Acquisto di cabine balneari in legno: possibile fruire del super ammortamento

Le cabine balneari se non sono considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare possono fruire del super ammortamento. A fornire questo chiarimento è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 404 del 9.10.2019.

Conservazione telematica note spese e giustificativi: come fare

"In generale qualunque documento analogico a rilevanza fiscale - come le note spese e i loro giustificativi - deve, per poter essere dematerializzato e successivamente distrutto, possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità pertanto se il processo ipotizzato dalla società garantisce tali caratteristiche nulla osta alla sua adozione. In tale evenienza, i documenti analogici possono essere legittimamente sostituiti da documenti informatici." E' questa la risposta che è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 403 del 9 ottobre 2019.

Grandi progetti Ricerca e sviluppo: domande al via

A partire dall'8 e dal 10 ottobre le imprese potranno avviare la procedura per richiedere le agevolazioni in favore dei grandi progetti di R&S:

- finanziamenti per progetti nelle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni" coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
- finanziamenti per progetti su tutto il tutto il territorio nazionale nei settori "Agenda digitale" e "Industria sostenibile".

Contrasto della contraffazione: pronto il codice tributo

Pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 84 del 4 ottobre 2019, le modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria per il contrasto della contraffazione, che va

- da 100 a 7000 euro se l'acquirente è il consumatore finale
- da 20.000 euro a 1 milione di euro se l'acquisto è effettuato da un soggetto diverso dall'acquirente finale.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, della sanzione irrogata dalla polizia comunale, è stato istituito il codice tributo "3022" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35".
Attenzione va prestata al fatto che qualora la sanzione amministrativa sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 3021".

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo queste due importanti sentenze. Nella prima è stato chiarito che è da rifare la sentenza che giudica il professionista senza aver prestato la giusta attenzione ai

giustificativi delle spese che lo stesso aveva allegato in sede di contenzioso (Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 23378 del 19 settembre 2019).
Nella seconda è stato chiarito che l'inosservanza di obblighi non IVA, benchè sanzionabili, non fanno venire meno il diritto alla detrazione IVA, per il quale è necessaria l'inosservanza di obblighi inerenti l'imposta sul valore aggiunto (Corte di giustizia Europea 3.10.2019)

Concludiamo ricordando che è online il portale dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per i professionisti, mentre prima era disponibile solo per i contribuenti. Il termine per aderire al servizio e consultare così tutte le fatture relative al 2019 scade per entrambi il 31 ottobre 2019.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: ESTROMISSIONE DI BENI NEL REGIME FORFETTARIO

Se realizzata in vigenza del regime forfettario, l'estromissione agevolata dei beni strumentali non assume rilevanza fiscale.
A fornire questo importante chiarimento è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 391/2019 analizzato in questa scheda.

Estromissione di beni nel regime forfettario	
PREMESSA	In generale le plusvalenze realizzate dall'imprenditore concorrono alla formazione del suo reddito e pertanto sono tassate con esiti piuttosto onerosi. Per evitare questa imposizione, spesso nella Legge di bilancio viene previsto un regime agevolato per l'estromissione di beni, così come è accaduto nella Legge di bilancio 2019. Sulla tassazione dei beni estromessi dall'imprenditore individuale, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nell'interpello 391/2019 inerente un soggetto in regime forfettario. Di seguito, riprendiamo brevemente l'estromissione agevolata, la tassazione delle plus/minusvalenze nel regime forfettario e il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI	La Legge di bilancio 2019 ha riproposto la possibilità, per l'imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 01/01/2019, l'immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto

	alla data del 31/10/2018. In particolare l'opzione andava esercitata entro il 31/05/2019 ed il perfezionamento dell'operazione avveniva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef/Irap nella misura dell'8%. Per l'esercizio dell'opzione rileva il "comportamento concludente" che consiste nella semplice annotazione contabile: ♦ nel libro giornale (per le imprese in contabilità ordinaria), ♦ nel registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in contabilità semplificata). In generale, valevano le seguenti regole: ♦ per determinare le plusvalenze derivanti dall'estromissione (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto) è possibile utilizzare, al posto del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; ♦ l'agevolazione non viene meno se il valore normale (o catastale) è inferiore al costo fiscale, non essendovi, quindi, necessità di assolvere l'imposta sostitutiva; ♦ l'IVA, se dovuta, va assolta nei modi (e termini) "ordinari", anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale è l'esenzione; ♦ non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale; ♦ l'imposta sostitutiva va assolta ✓ per il 60% entro il 30/11/2019, ✓ e per il restante 40% non oltre il 16/06/2020. Il contribuente che ha presentato l'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, per sapere della tassazione delle plusvalenza degli immobili strumentali analizzato nel seguito della circolare, aveva usufruito dell'estromissione agevolata in commento.
REGIME PLUSVALENZE E MINUSVALENZE PER I FORFETTARI	La legge di bilancio 2019 ha modificato il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti[1] ma non sono stati oggetto di modifica gli effetti dell'adozione del regime sulle plusvalenze o minusvalenze. In particolare, con specifico riferimento alle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali acquistati anche prima dell'ingresso nel regime forfetario è stato chiarito che[2]

[1] Disciplinato nella Legge di bilancio 2015 (L. 190/2014, art. 1 commi da 54 a 89)
[2] Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.10/E/2016

	La Legge 190/2014 non contiene riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze - la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni. La mutata lettera della norma consente di ritenere che ***le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario****.* I contribuenti che applicano il regime forfetario devono **annotare l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso**[3] nel regime forfetario che recano iscrizione dei beni immobili interessati.
INTERPELLO 391/2019	L'interpello che ha permesso all'Agenzia delle Entrate di puntualizzare su questi importanti aspetti è la Risposta 391 del 7 ottobre 2019. Il documento di prassi affronta il caso di un contribuente imprenditore individuale che ha acquistato nel 1984 un immobile strumentale per natura (categoria catastale A/10) che, al 1° gennaio 2019, risulta ammortizzato interamente con relativo costo fiscalmente riconosciuto pari a zero. Avendo intenzione di escluderlo dal patrimonio della propria impresa, il contribuente ha sfruttato l'**estromissione agevolata dei beni immobili**[4] emettendo in data 30 maggio 2019 la relativa autofattura. L'istante, dal periodo d'imposta 2019 ha aderito al regime forfetario, e ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se la plusvalenza emergente dall'intervenuta estromissione dell'immobile abbia rilevanza reddituale e, in tal caso, quale sia il corretto comportamento da tenere. La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente che nel caso di specie, **l'estromissione agevolata dei beni non assume alcuna rilevanza fiscale,** in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di cd. regime forfetario.

[3] In quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva.
[4] prevista dall'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

OGGETTO: TICKETS RESTAURANT COMPRESI NEL TOTALE DEI CORRISPETTIVI TRASMESSI

Gli importi dei **tickets restaurant**, analogamente a quanto previsto per i corrispettivi non riscossi, devono essere **compresi nell'ammontare complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente**, anche se gli stessi saranno, in seguito, oggetto di fatturazione.

Questo il chiarimento fornito dall'**Agenzia delle Entrate con risposta n. 394 del 7 ottobre 2019**.

Ricordiamo che i soggetti, che effettuano **operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, di cui all'art. 22 del D.P.R 633/1972**, sono obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica del totale dei corrispettivi giornalieri. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente, all'Agenzia delle entrate, a regime, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

La trasmissione, da effettuarsi tramite il registratore di cassa telematico, **è obbligatoria**:

- **dal 1° luglio 2019**, per i soggetti passivi con un **volume d'affari superiore a 400.000 euro**;
- **dal 1° gennaio 2020**, per tutti gli altri soggetti che emettono scontrino o ricevuta fiscale.

Tale obbligo ha sostituito gli obblighi di registrazione ex art. 24 c. 1 Dpr 633/72 (per tali contribuenti, non esiste più il registro dei corrispettivi cartaceo) e l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, che viene assolto tramite il rilascio del "documento commerciale" (in ogni caso rimane l'obbligo di emissione della fattura elettronica su richiesta del cliente).

IL CASO OGGETTO DELLA RISPOSTA DELL'AGENZIA N. 394/2019	
IL CASO	Il chiarimento nasce dal dubbio di un **contribuente che esercita un'attività di bar/pasticceria**, che dall'1.7.2019 è obbligato **all'invio telematico dei corrispettivi** (volume d'affari 2018 superiore a € 400.000), e nell'ambito della propria attività accetta tickets restaurant per i quali: • emette il documento commerciale al momento dell'utilizzo del ticket da parte del cliente; • emette fattura elettronica alla ditta fornitrice dei ticket, con cadenza periodica. L'esercente ha evidenziato che il nuovo registratore di cassa idoneo alla trasmissione telematica dei corrispettivi **conteggia l'importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini IVA**, nonostante gli stessi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice, determinando quindi **una duplicazione dei ricavi e dell'IVA a debito**.

QUESITO	Quale è la **modalità corretta per registrare e trasmettere** gli incassi **senza che si verifichino duplicazioni dei valori?**

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA	Gli importi dei *tickets restaurant* accettati dal titolare di un bar-pasticceria, analogamente ai corrispettivi non riscossi, **sono compresi nelle somme dei corrispettivi trasmessi in via telematica** alle Entrate, **anche se devono essere poi fatturati alla società emittente**.
	
	Tale principio **sarà tenuto in considerazione** in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente.
	
	Ricordando quanto indicato dalle **specifiche tecniche** del Provvedimento del 28 ottobre 2019, viene chiarito che come, analogamente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell'importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente.
	
	Per cui si avrà che:
	• i corrispettivi relativi ai tickets restaurant accettati dall'esercente, concorrono alla formazione dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri trasmesso telematicamente dal registratore di cassa all'Agenzia delle Entrare;
	• questi stessi corrispettivi sono poi oggetto di fatturazione da parte dell'esercente nei confronti della società che ha emesso i ticket, di conseguenza l'esigibilità dell'IVA si realizza solo:
	  o con il pagamento del controvalore dei ticket da parte della società emittente;
	  o ovvero con l'emissione della fattura se antecedente il pagamento.
	
	idem la rilevanza del ricavo, ai fini delle imposte sul reddito.
	
	Questo potrebbe generare un disallineamento tra i **dati trasmessi telematicamente e l'Iva liquidata periodicamente**, ovvero potrebbe generarsi una possibile duplicazione degli importi dei corrispettivi e dell'IVA a debito a seguito della rilevazione mediante i registratori telematici.
	
	Tuttavia, secondo quanto ribadito dall'Agenzia, l'Iva effettivamente dovuta non terrà in considerazione l'importo dei corrispettivi non incassati, di conseguenza **spetta**, dunque, **all'esercente escludere tali importi dalla liquidazione periodica**, facendovi partecipare la sola Iva derivante delle fatture emesse (dovendo gestire un proprio "registro dei

corrispettivi" ad uso interno, diverso da quello "telematico" costituito dalle risultanze dell'SDI).

Al riguardo si sottolinea che in base alle indicazioni di natura operativa fornite dall'Agenzia con il documento del 9 maggio 2017, contenente ulteriori **chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici**, **nel layout di documento commerciale**, nel caso di pagamento tramite ticket restaurant, che deve essere rappresentato con la voce **PAGAMENTO NON RISCOSSO**, ad uso del cliente ne deve essere indicato il valore nella voce IMPORTO PAGATO (es. non riscosso - ticket euro 7, contanti euro 3, importo pagato euro 10).

A tutela del cliente, per alcune forme di pagamento, occorre specificarne il tipo in calce al **documento commerciale**, - almeno tre righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola, oltre che nella memoria permanente di dettaglio; più precisamente devono essere indicati i pagamenti effettuati tramite contanti e tramite ticket restaurant.

LA CONTABILIZZAZIONE DEI TICKET RESTAURANT DA PARTE DELL'ESERCENTE

Vediamo dal punto di vista contabile quali sono le registrazioni che dovrà eseguire l'esercente del bar.

Esempio: Esercente di un bar riceve in pagamento un ticket restaurant del valore di 10 euro e supponiamo che sia previsto, nella convenzione con la società emittente il buono pasto, uno sconto del 5%. L'IVA applicata è del 10%.

L'esercente che riceverà i ticket restaurant dovrà rilevare il **ricavo** nel momento della emissione dello scontrino, in tale circostanza l'Iva dovrà essere rilevata come **non esigibile** in quanto entrerà nella liquidazione solo al momento dell'emissione della fattura nei confronti della società emittente (emette uno **scontrino/ricevuta** fiscale con la dicitura "*corrispettivo non incassato*" – art. 6 Dpr 633/72):

Corrispettivi non riscossi	a	Diversi		10
	a	Ricavi	9,14	
	a	Iva non esigibile	0,86	

Successivamente, a fine mese, il pubblico esercizio **emette fattura alla società che ha emesso il buono** un importo pari al controvalore del buono stesso al netto dello sconto eventualmente riconosciuto come corrispettivo del servizio.

L'importo da fatturare è dato dal valore dei buoni pasto dedotto lo sconto riconosciuto quale corrispettivo del servizio. Dal valore così

ottenuto occorre scorporare l'IVA (CM 49/1996), l'aliquota IVA da applicare in fattura è pari al 10%:

- aliquota: **del 10%** (servizi di ristorazione)
- base imponibile determinata applicando al **valore facciale** del buono pasto l'eventuale **sconto previsto contrattualmente**, scorporando l'imposta in esso compresa.

Quindi al momento **dell'emissione della fattura** occorrerà rilevare sia il **credito** verso la società che ha emesso il ticket sia lo **sconto**:

Diversi	a	Corrispettivi non riscossi		10
Crediti v/emittente buoni pasto			9,50	
Sconti su buoni pasto			0,50	

Dovrà poi effettuare il giroconto dell'Iva ora divenuta esigibile al mastro Iva a debito:

Iva non esigibile	a	Iva a debito	0,86	0,86

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: NOVITA' ISEE 2019

Nel corso del 2019 sono intervenute alcune importanti novità riguardanti l'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) apportate con DL 4 2019 (Decreto Quota 100 e RDC), con il 34/2019 (Decreto Crescita) e con il decreto 101/2019 (DL Riders e crisi di impresa). Nei giorni scorsi è stato approvato e reso pubblico il **nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU),** che recepisce le novità e le relative istruzioni di compilazione.

I principali aspetti interessati da variazioni sono in particolare:

- i termini di **validità della DSU,**
- i termini di **validità dell'ISEE Corrente** e
- **i requisiti che consentono l'utilizzo di quest'ultimo**.

NOVITA' ISEE 2019	
ISEE CORRENTE: condizioni e durata	Il **decreto crescita n. 34 2019** all'art. 28 bis prevede alcune novità sia per l'Isee corrente che per l'Isee ordinario (in particolare la DSU). Fino ad ora l'ISEE Corrente poteva essere chiesto dall'interessato, già in possesso di ISEE ordinario, a fronte di una variazione superiore al 25% della situazione reddituale conseguente la perdita o riduzione del lavoro. Con la nuova legge l'indicatore temporaneo potrà essere ottenuto **anche in caso di cessazione dei trattamenti indennitari, previdenziali e assistenziali,** come la Naspi. Inoltre, **i requisiti già previsti,** con la nuova norma **diventano alternativi e non più contestuali.** In sostanza il quadro è il seguente:

ISEE CORRENTE: Condizioni per la richiesta	
REQUISITO CONFERMATO	REQUISITI ALTERNATIVI (UNO È SUFFICIENTE)
la famiglia deve avere un ISEE ordinario in corso di validità	1. Variazione del reddito familiare superiore al 25%
	2. Perdita di lavoro, in particolare per: ♦ risoluzione, sospensione o riduzione di un contratto a tempo indeterminato; ♦ fine di contratto a termine o flessibile con almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti; ♦ cessazione dell'attività di lavoro autonomo dopo averla svolta per almeno dodici mesi in via continuativa
	3. Perdita di prestazioni di sostegno al reddito o indennità

La validità dell'Isee corrente viene estesa a sei mesi rispetto ai due attuali, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o della fruizione di trattamenti assistenziali, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro 2 mesi.

<table>
<tr>
<td>DSU durata e riferimento temporale per redditi e patrimoni</td>
<td>
Come noto per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. La dichiarazione va presentata all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito dell'Inps.
In tema di DSU è intervenuto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 che modifica il periodo di validità della DSU dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; pertanto, la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coinciderà con l'anno solare.
<table>
<tr><td>Validita DSU (a partire da 1.9.2019)</td><td>Dalla data di presentazione al 31 dicembre dello stesso anno</td></tr>
</table>
In tale periodo il sistema informativo tiene memoria della dichiarazione e consente di richiedere diverse prestazioni da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, senza ripetere la presentazione della DSU.
Inoltre si conferma che a decorrere dal 1° settembre 2019 il reddito a cui fare riferimento della dichiarazione è quello percepito nel secondo anno precedente non quello dell'anno precedente (nel 2019 redditi percepiti nel 2017 dichiarati nel Modello redditi 2018).
Per quanto riguarda invece il patrimonio mobiliare e immobiliare, per il 2019 resta valido il riferimento all'anno precedente (patrimonio posseduto al 31.12.2018).
Dal 2020 sia per il reddito che per il patrimonio si prenderà a riferimento il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi, ad esempio nel 2020 il riferimento sarà al 2018).
<table>
<tr><td rowspan="2">DSU 2019</td><td>riferimento redditi percepiti nel 2017 (2° anno prec.)</td></tr>
<tr><td>riferimento patrimonio al 31.12.2018 (1° anno prec.)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DSU 2020 (e seguenti)</td><td>Riferimento redditi percepiti nel 2018 (2° anno prec.)</td></tr>
<tr><td>riferimento patrimonio al 31.12.2018 (2° anno prec.)</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Nuovo modello DSU entrata in vigore	Il decreto istitutivo del **nuovo modello DSU** è stato **pubblicato il 7 ottobre 2019** (DD n. 347/ 2019) nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e contiene le istruzioni dettagliate per la compilazione per i vari casi di utilizzo (ISEE Ordinario o standard, Università, Sociosanitario, Sociosanitario residenze, Corrente). Riguardo **l'entrata in vigore del nuovo modello** si registra una discrepanza tra il decreto ministeriale e il decreto direttoriale, Per il primo l'entrata in vigore è 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito, il DD 347-2019 indica invece il giorno dopo la data di pubblicazione, quindi l'8 ottobre 2019.
Novità nelle istruzioni	Nelle nuove istruzioni emergono due ulteriori novità: 1. Nella DSU del richiedente va indicato anche il **coniuge residente all'estero** qualora sia iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). Ai fini ISEE infatti egli rientra nello stato di famiglia del coniuge residente in Italia. 2. In tema di patrimonio immobiliare, la **franchigia relativa alla casa di proprietà** è cumulabile con la detrazione per il mutuo residuo nel limite del valore dell'immobile.
ISEE precompilato nel 2020	In Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale del 9 agosto 2019, con le modalità per accedere all'ISEE telematico precompilato che sarà messo a disposizione dell'INPS a partire dal 2020. In tema di DSU precompilata per l'ISEE ordinario il decreto precisa che nella prima fase molte informazioni continueranno ad essere autodichiarate dall'interessato.

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

GESTIONE ADEMPIMENTI IVA VENDITE SU AMAZON

INTRODUZIONE

Il commercio elettronico ha subito un importante sviluppo generato principalmente dal proliferare di market-place nazionali ed internazionali, capeggiati dal colosso americano di Amazon. In questa scheda analizziamo la disciplina tributaria e gli adempimenti operativi necessari per gestire in modo efficiente le cessioni di beni effettuate attraverso la piattaforma Amazon.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è il **commercio elettronico**?
2. Quali sono le **forme di vendita tramite Amazon** nel commercio **indiretto**?
3. Come funzionano le **cessioni dirette tramite Amazon**?
4. Come funzione le **cessioni indirette tramite Amazon**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'È IL COMMERCIO ELETTRONICO?

R.1 In generale, il commercio elettronico (*e-commerce)* è rappresentato da tutte quelle operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è necessario distinguere fra *e-commerce*

- **diretto:** tutte le fasi dell'operazione avvengono *on-line*.
- **indiretto:** solo l'ordine e il pagamento sono telematici. La consegna avviene fisicamente.

D.2. QUALI SONO LE FORME DI VENDITA TRAMITE AMAZON NEL COMMERCIO INDIRETTO?

R.2 **Le cessioni di beni**, effettuate nella forma del commercio elettronico indiretto tramite **Amazon**, possono essere realizzate secondo le seguenti modalità:

- **vendita diretta** al cliente finale di merce presente nei magazzini del fornitore;
- cessione al cliente finale, di merce **precedentemente inviata presso i magazzini di Amazon** situati in Italia o in altri Paesi dell'UE. Infatti, per esigenza organizzative Amazon può richiedere che alcuni prodotti vengano inviati presso dei magazzini di sua proprietà dislocati sia sul territorio nazionale che in vari paesi dell'unione europea.

D.3. COME FUNZIONANO LE CESSIONI DIRETTE TRAMITE AMAZON?

R.3 Le operazioni di vendita diretta al cliente finale da parte del fornitore sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- **la merce** è presente nei **magazzini del cedente** ovvero viene acquisita all'atto della vendita da un soggetto terzo;
- **Amazon funge esclusivamente da "vetrina"** non intervenendo nel rapporto tra cedente e cessionario.

Il **trattamento fiscale** delle suddette operazioni cambia a seconda della **tipologia e del luogo di residenza del cliente finale**. Ad esempio:

- **vendita in Italia sia nella forma "B2C" che "B2B"**: l'operazione rilevante in Italia.

- **Vendita a soggetto UE nella forma B2B**: la cessione a livello italiano sarà considerata un'operazione intracomunitaria non imponibile[5]. L'IVA verrà assolta dal committente tramite *reverse charge* nello Stato di residenza.
  Il soggetto cedente avrà l'obbligo di indicare la vendita nel Modello Intrastat.
  Inoltre, il fornitore dovrà ottenere la documentazione necessaria per dimostrare l'avvenuto invio della merce al di fuori del territorio italiano.

  In merito a tale fattispecie, fino al 31/12/2019, sarà sufficiente reperire il "CMR" mentre a partire dal 2020 dovranno essere rispettati i dettami introdotti con il Regolamento UE 2018/1912.

  Considerato che la controparte dell'operazione in questione risulta essere un soggetto non residente, la fattura potrà essere emessa anche non in formato elettronico. In tal caso sarà necessario indicare l'operazione all'interno del cd. Esterometro mensile.

- **Vendita a soggetto UE nella forma "B2C"**: quale regola generale, l'operazione risulterà essere rilevante nel Paese di origine dei beni ad eccezione del caso in cui venga superata la soglia di Euro 100.000 (o minor importo se diversamente stabilito). In tal caso, l'operazione risulterà essere rilevante nel Paese di destinazione della merce e il cedente avrò l'obbligo di identificarsi o nominare un rappresentante fiscale.
  - ✓ Nel caso in cui l'operazione sia rilevante nel Paese di origine della merce, la cessione sconterà l'IVA italiana e il cedente non avrà l'obbligo di certificare l'operazione.
  - ✓ Nella seconda ipotesi, la cessione, a livello italiano, risulterà essere non imponibile ai sensi dell'art. 41, co. 1, lettera b) del D.L. 331/1993 e dovrà essere applicata l'IVA del paese di destinazione della merce.

  La fattura sarà emessa dalla società italiana indicando sia la partita iva nazionale che quella del Paese estero in cui ci si è identificati.

- **Vendita a soggetto extra UE sia nella forma "B2C" che "B2B"**: l'operazione ai fini italiani risulterà essere non imponibile in quanto qualificata quale esportazione. In tal caso, sarà necessario:
  - ✓ comprovare l'avvenuta uscita della merce dalla Comunità Europea;
  - ✓ emettere fattura non imponibile[6];
  - ✓ annotare l'operazione nel registro dei corrispettivi se non è stata emessa fattura o nel registro delle fatture emesse se invece si è proceduto alla redazione della stessa.

[5] ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993
[6] ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/1972

D.4. COME FUNZIONANO LE CESSIONI INDIRETTE TRAMITE AMAZON?

R.4 Le operazioni di vendita indiretta effettuate tramite Amazon sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- **la merce, precedentemente alla cessione, è inviata in un magazzino** di proprietà di Amazon sito nel territorio italiano o in altro Paese dell'Unione Europea;
- **la spedizione della merce ceduta viene curata direttamente da Amazon;**
- la cessione può avere ad oggetto **beni che non si trovano all'interno del territorio italiano.**

L'operazione in commento è caratterizzata dal fatto che coesistono due momenti tra loro contingenti ma che comportano differenti adempimenti fiscali:

1) trasferimento della merce in un magazzino e
2) cessione al cliente finale di merce stoccata presso un deposito.

Quando **il trasferimento di beni avviene all'interno del territorio dello Stato, non vi sono particolari problematiche ai fini IVA** e lo spostamento dei beni dovrà essere accompagnato da DDT.

Quando, invece, il trasferimento di beni a sé stessi avviene tra due unità della stessa azienda (o presso un magazzino di terzi) **poste in due Paesi diversi dell'UE le problematiche IVA aumentano**.

Operando con Amazon, tale situazione si verifica sovente in quanto, la piattaforma, in base ad un algoritmo interno decide dove dislocare la merce, di proprietà di terzi, nei propri magazzini europei. **L'art. 41, co. 2, lett. c) del D.L. 331/1993, assimila alle cessioni intracomunitarie non imponibili l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro in "conto proprio"**. Conseguentemente, secondo tale previsione normativa un operatore nazionale che per esigenza della sua impresa invia presso un magazzino, di sua proprietà o di terzi, beni in un altro Stato membro, effettua un'operazione non imponibile assimilata alle vendite intracomunitarie. Per tale motivo l'azienda è tenuta a adempiere agli obblighi presso il paese in cui la merce è trasferita, nominando un rappresentante fiscale ovvero identificandosi direttamente.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa italiana, la società dovrà **emettere una fattura alla posizione estera**. La fattura potrà anche non essere in formato elettronico ma, in tal caso, **l'operazione dovrà essere indicata nel cd. Esterometro.**

La fattura dovrà essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione, situazione che, per le cessioni intracomunitarie, coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto.
Inoltre, considerato che l'operazione di trasferimento è assimilabile ad una cessione intracomunitaria, sarà necessario procedere all'indicazione della stessa nel **modello Intrastat**.

Oltre agli adempimenti previsti dalla normativa italiana, **la Società dovrà provvedere all'assolvimento dell'imposta nel territorio in cui la merce viene spedita, procedendo, prima dell'invio dei beni ad identificarsi direttamente o a nominare un rappresentante fiscale al fine di**:

- rilevare l'acquisto intracomunitario;
- gestire la successiva cessione al cliente finale.

L'operazione di trasferimento di beni, da un punto di vista contabile, non comportando l'effettivo passaggio della proprietà della merce e di conseguenza non genera la necessità di contabilizzare un ricavo e, pertanto, è consigliabile gestire l'intera operazione tramite conti transitori.

Avvenuto il trasferimento della merce presso un magazzino sito in altro paese dell'UE, la società potrà procedere alla cessione della merce ovvero a far rientrare la stessa in Italia.

Nel primo caso, poiché la merce si trova al di fuori del territorio italiano, il trattamento fiscale dipenderà dalla natura del cliente finale:

SOGGETTO PASSIVO IVA	l'operazione da un punto di vista italiano, risulterà essere fuori campo in quanto la cessione riguarda dei beni non presenti sul territorio dello Stato. A tal proposito, sarà necessario verificare, secondo la legislazione del Paese di destinazione, se la vendita debba essere assoggetta ad imposta dalla posizione IVA locale dell'operatore italiano oppure si applichi il sistema del *reverse charge* (generalmente risulta essere adottata la seconda opzione). In tale ultimo caso, dovrà essere emessa una fattura direttamente dall'operatore italiano, senza indicazione della partita IVA estera.
SOGGETTO PRIVATO	l'operazione sarà rilevante nel territorio di destinazione dei beni con la necessità, per la società italiana, di emettere fattura utilizzando la partita iva estera e certificando l'operazione secondo la normativa prevista in detto Paese.

ESEMPI

Esempio di fattura per una cessione B2C ad un soggetto residente in Francia da parte di una società Italia obbligata all'identificazione.

Emittente	**Cliente**
Beta S.r.l. Via Mercato, n. 45 26013 Crema (CR) Capitale Sociale 50.000 Euro i.v. Codice fiscale e p.iva IT01001110486 Numero di identificazione Tva francese: FR01002340574	Pierre Francois Rue de Belleville, 18 Paris (Francia)
Fattura n. 290	Data: 04/10/2019

DESCRIZIONE	IMPORTO
Prodotto A	80,00 €
Prodotto B	70,00 €
Spese di trasporto e altri oneri	10,00 €
"Operazione non imponibile art. 41, co. 1 , lettera b del D.L. 331/1993"	
Imponibile TVA	160,00 €
TVA 20%	32,00 €
Totale fattura	**192,00 €**

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 390 del 7 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per la delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici
Risposta interpello 391 del 7 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'estromissione di beni immobili nel periodo di vigenza del regime forfettario
Risposta interpello 392 del 7 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative del regime forfettario
Risposta interpello 393 del 7 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio sismico
Risposta interpello 394 del 7 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi (ticket restaurant)
Risposta interpello 395 del 8 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'erronea duplicazione della fattura elettronica
Risposta interpello 396 del 8 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione ai fini IVA del servizio di bike sharing
Risposta interpello 397 del 8 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario
Risposta interpello 398 del 8 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario
Risposta interpello 399 del 8 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario
Risposta interpello 400 del 9 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito previdenziale utilizzato in compensazione dal contribuente
Risposta interpello 401 del 9 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative al regime forfettario
Risposta interpello 402 del 9 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione del credito IVA in ambito di conferimento di

	ramo d'azienda
Risposta interpello 403 del 9 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione telematica delle note spese
Risposta interpello 404 del 9 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime agevolato del super ammortamento nel caso di cabine balneari
Risposta interpello 405 del 10 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fusione e alla transizione ai principi contabili internazionali
Risposta interpello 406 del 10 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fusione per incorporazione di una società consolidante in una società non inclusa nel consolidato
Risposta interpello 407 del 10 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al mancato conseguimento di proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti periodi d'imposta
Risposta interpello 408 del 10 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al cd. Iperammortamento di Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
Risposta interpello 409 del 10 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus)

RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 85/E del 9 ottobre 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazione in merito alla deducibilità nella dichiarazione dei redditi, dei costi sostenuti in seguito ad un'adozione internazionale

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 11.10.2019 AL 25.10.2019

Martedì **15 Ottobre 2019**	**Emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti a settembre 2019 e risultanti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.

Martedì **15 Ottobre 2019**	Scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali a settembre 2019 da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Ultimo giorno utile per **regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2019.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitali vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017) operati da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento da parte dei condomìni delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	**Versamento IVA** dovuta per il mese precedente.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento della **8° rata dell'Iva** relativa all'anno 2018

	risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento **dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie **("*Tobin tax*")** effettuate nel mese precedente.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento come 5° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali per soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità con l'applicazione degli interessi dello 1,16% da parte dei titolari di partita che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 1.7.2019.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento come 4° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali per soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,84%, da parte dei titolari di partita che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato entro il 31.07.2019 il versamento della prima e seconda rata.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento come 2° rata, dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a soggetti ISA con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,18%, da parte dei titolari di partita che hanno scelto il versamento rateale
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento della 5° rata dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA con l'applicazione degli interessi dell' 1,16%, da parte dei soggetti IRES che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 30.06.2019.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento della 4° rata dell'IRES e dell'IRAP, per i soggetti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli ISA, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,84%,

	da parte dei soggetti IRES che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato entro il 31.07.2019.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Versamento della 2° rata dell'IRES e dell'IRAP, per i soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,18%, da parte dei soggetti IRES che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato entro il 30.09 il versamento della prima rata.
Mercoledì **16 Ottobre 2019**	Le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, versare ♦ le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, ♦ le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
Domenica **20 Ottobre 2019**	I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Ue, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione **(operatori extracomunitari)** che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea e che si avvalgono del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies del Dpr n. 633/1972, devono **trasmettere telematicamente** la **dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa** delle operazioni effettuate nel **trimestre precedente** e contestualmente effettuare il versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Lunedì **21 Ottobre 2019**	I soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, devono procedere al versamento dell'**imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2019** (luglio - agosto - settembre), entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante il servizio presente nell'area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il

	modello F24 predisposto dall'Agenzia.
Lunedì **21 Ottobre 2019**	I **fabbricanti di misuratori fiscali e i laboratori di verificazione** periodica abilitati devono procedere alla trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate nel trimestre solare precedente.
Lunedì **21 Ottobre 2019**	Le **imprese elettriche** devono comunicare, in via esclusivamente telematica, all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (settembre).
Venerdì **25 Ottobre 2019**	**Operatori intracomunitari** con **obbligo mensile** e operatori intracomunitari con **obbligo trimestrale**, devono presentare in via telematica, i primi gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di settembre, i secondi gli elenchi relativi alle operazioni del terzo trimestre 2019.
Venerdì **25 Ottobre 2019**	**I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale**, entro oggi devono presentare ad C.A.F. o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, il **modello 730 integrativo,** qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione abbiamo riscontrato **errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta** ovvero la cui correzione **determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito**.

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

INDICE

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

Dott. Giuseppe Cavaliere
dottore commercialista e revisore contabile
compliance@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Area marketing, comunicazione e pubbliche relazioni

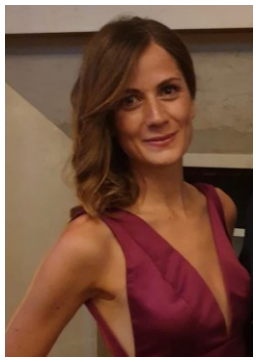

Sig.ra Benedetta Malegieri
Comunicazione e pubbliche relazioni
info@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
legale@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

dottore in giurisprudenza e consulente di impresa
lavoro@studiopalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

I nostri principali servizi

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you